

PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021-2027

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

REG.(UE) 2021/1139

BANDO DI ATTUAZIONE

FEAMPA 221502 - 2025

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.1- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale
Azione	5. Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura
Intervento-Allegato Reg. (UE) 2021/1139 IV	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
T. Operazioni-Tabella Reg.(UE) 2022/79 7	Codici tipologie operazioni: 32,53,66

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

INDICE suddiviso per paragrafi

1	DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
2	INQUADRAMENTO DELL'AZIONE	6
3	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	7
4	SCHEDA DI INTERVENTO:	8
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	8
4.2	ATTIVITÀ AMMISSIBILI	8
4.3	OPERAZIONI ATTIVABILI	9
4.4	APPLICABILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO	10
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	10
4.6	CUMULABILITÀ CON ALTRI AIUTI	10
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO	10
4.8	DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	11
4.9	SPESE AMMISSIBILI	15
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	19
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	20
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA	20
4.13	DOTAZIONE FINANZIARIA	22
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	22
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE	25
4.16	INDICATORI DI RISULTATO E INDICATORI AMBIENTALI	29
4.17	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	30
5	ATTUAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI	34
5.1	TEMPI DI ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	34
5.2	REQUISITI DELLE FATTURE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	35
5.3	PROROGHE	37
5.4	VARIANTI	37
5.5	ANTICIPI	39
5.6	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) O ACCONTO	40
5.7	SALDO DEL CONTRIBUTO	41
5.8	VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE	43
5.9	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	45
5.10	CONTROLLI	47

5.11	RINUNCIA	47
5.12	REVOCA E DECADENZA DEL SOSTEGNO	48
5.13	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48
5.14	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	48
5.15	CONTATTI	53

1 DEFINIZIONI E ACRONIMI

- “Acquacoltura”: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
- “Codice operazione” - I codici delle 66 operazioni ammesse e le relative definizioni sono riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- “Impresa acquicola” - un'impresa che esegue una o più attività connesse all'acquacoltura;
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMP sono riportati nell'Allegato IV del Reg.(UE) 2021/1139.
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- LCA- *Life Cycle Assessment*
- O.I. - Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione (ai fini del presente bando il Servizio caccia e risorse ittiche della Regione).
- “Operazione” - si intende, ai sensi dell'art. 2, punto 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060, un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione. Tipologia di operazione – si intendono quelle previste ,con codice da 1 a 66, nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- O.S. – Obiettivo specifico.
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- SNAI – la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita , connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così ` di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.
- Vendita diretta: si intende la vendita del proprio prodotto allevato, sia al dettaglio sia all'ingrosso.

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C83 - 2010/C 83/01).

2 INQUADRAMENTO DELL'AZIONE

Nell'ambito del FEAMPA 2021-2027, in linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo, della strategia *Farm to Fork* e della *Biodiversity strategy for 2030* e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'OS 2.1 sono conformi ai Macroobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.

Le azioni sosterranno la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).

Il presente bando contribuisce all'attuazione dell'Azione 5 dell'Obiettivo Specifico 2.1 della Priorità 2 del PN FEAMPA 2021-2027 nell'ambito dell'intervento 2 "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti".

La finalità dell'azione 5 "Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura" è quella della riduzione di pressioni ambientali dovute all'acquacoltura, la resilienza e il rafforzamento del settore sostenendo le linee 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA. In particolare con il presente bando si prevedono aiuti per:

- l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per l'acquacoltura in acque interne;
- l'incentivazione dell'acquacoltura integrata e delle sinergie tra le differenti attività produttive nell'uso combinato degli spazi e dei sistemi di acquacoltura che offrono servizi ambientali;
- gli investimenti per migliorare la competitività, la sostenibilità, la redditività e la resilienza delle imprese acquicole;
- la promozione di sistemi acquicoli ad elevata compatibilità.

Il presente bando, attraverso l'intervento "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
221502	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile 53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica 66-Altre operazioni (economico)

3 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il soggetto richiedente può presentare **una sola domanda di contributo**, la quale deve essere **trasmessa**:

Da: rappresentante legale dell'impresa richiedente (non delegabile) pena inammissibilità della domanda.

Modalità: dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente dal legale rappresentante che domanda l'aiuto (mod.1), tramite il portale informatico **IOL – Istanze On Line** accessibile (dal 15/01/2026) tramite SPID/CIE/CNS dal link che verrà riportato nella pagina internet dedicata al presente bando reperibile sulla pagina internet del FEAMPA al seguente link:

<https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/feampa-39987>

La data e l'ora di avvenuta presentazione dell'istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall'ora di trasmissione indicate dal sistema IOL.

Termine: la domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere trasmessa tramite IOL a partire dal 15/01/2026 ed **entro il 09/03/2026**.

Modulistica: il direttore del Servizio caccia e risorse ittiche approva i moduli previsti dal presente bando, che vengono pubblicati sulla suddetta pagina del portale regionale dedicato ai fondi comunitari; con l'approvazione dei moduli potranno essere fornite ulteriori specificazioni o elementi di dettaglio, applicativi e pratici, connessi ai contenuti del bando; la domanda dovrà essere presentata tramite l'utilizzo della suddetta modulistica, come specificata al paragrafo 4.8 unitamente alla ulteriore documentazione ivi indicata.

Tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda avverranno tramite posta elettronica certificata (PEC). Pertanto eventuali integrazioni o comunicazioni successive dovranno essere trasmesse all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it specificando l'oggetto **"FEAMPA 2021-2027 – Bando 221502"**. Allo stesso modo tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione regionale verranno trasmesse tramite il suddetto indirizzo pec.

La irricevibilità, e immediata esclusione dell'istanza senza possibilità di sanare le carenze della domanda, è esplicitata al paragrafo 4.17 del presente bando nel sottoparagrafo "Ricevibilità delle domande"

4 SCHEDA DI INTERVENTO:

221502- PROMOZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI A SETTORI DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICAMENTE REDDITIZI COMPETITIVI E ATTRAENTI

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale, il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.

4.2 ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico:

“promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale”.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- l'adeguamento e/o la realizzazione di nuovi impianti, comprese imbarcazioni di servizio, per fornire valore aggiunto delle produzioni, tecnologie di economia circolare, (uso di mangimi da fonti sostenibili, uso di scarti di produzione e sottoprodotti, miglioramento della catena del riciclo), modelli di produzione volti a: contribuire alla decarbonizzazione degli ecosistemi, molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura sostenibile, favorire il recupero e la riqualificazione delle aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi), lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento alimentare (alghe). Si potrà supportare l'allevamento di tonno rosso finalizzato al mantenimento di prodotto ittico catturato fino alla commercializzazione;
- lo sviluppo di nuovi processi, prodotti e approcci gestionali coerenti con la linea 8 del MO3 PSNA: nuove tecnologie di allevamento (maricoltura *off-shore*) e ingegneristica (autosufficienza energetica delle produzioni, ottimizzazione dell'efficienza motori e delle attrezzature ad alimentazione elettrica), inquinamento (plastica), biotecnologie in economia blu, buone pratiche (salute e benessere animale), nuovi prodotti (alimentazione a basso impatto ambientale), prestazioni ecosistemiche (ridotta produzione di gas serra, sequestro di CO₂), conservazione della biodiversità, innovazione gestionale;

- contenimento dell'impatto ambientale dei reflui, ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, policoltura, coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche.

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento:

32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile

L'operazione è incentrata sul sostegno ad iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura sostenibile, nell'ottica del rafforzamento della competitività e della redditività del settore, rendendolo più resiliente ai cambiamenti, più green ed innovativo. A tal fine si sostiene l'adeguamento e/o la realizzazione di nuovi impianti finalizzati a rendere questi ultimi più sostenibili come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1380/2013.

Si sosterranno:

- investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;
- l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
- miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
- il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo.

Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio degli impianti acquicoli e gli investimenti relativi al commercio (vendita diretta). Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano tutte le tipologie di acquacoltura quale ad esempio quella in mare, in terra ferma compresa quella realizzata in vasche, nelle valli, in fiumi e lagune.

53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica

L'operazione promuove la sicurezza alimentare al fine di garantire il consumatore, ridurre lo spreco di cibo ed incrementare in EU la sicurezza alimentare. Si sosterranno nuove iniziative finalizzate a migliorare e sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti provenienti dall'acquacoltura quali ad esempio:

- i sistemi di gestione della produzione,
- certificazioni di qualità,
- controlli di qualità, controlli tecnici di prodotto,
- verifica della catena di produzione,
- analisi di laboratorio,
- sistemi di tracciabilità.

66-Altre operazioni (economico) - Miglioramento delle performance aziendali

L'operazione è finalizzata a migliorare le performance aziendali attraverso lo sviluppo di attività di impresa finalizzate a fornire valore aggiunto alle produzioni, consentendo alle imprese di acquacoltura di effettuare investimenti per la prima lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione (ovvero la vendita diretta) del proprio prodotto.

4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione del presente bando non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno sono le Imprese acquicole¹.

L'impresa acquicola deve risultare tale dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.

Le imprese che fanno il loro primo ingresso nel settore acquicolo (da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza) dovranno essere in possesso di partita IVA, ma potranno produrre il suddetto certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio quali imprese acquicole successivamente all'inserimento in graduatoria in posizione utile al finanziamento. Il suddetto certificato rimane elemento essenziale per l'erogazione dell'aiuto, ad esclusione dell'eventuale anticipo, in quanto coperto da polizza fideiussoria. Inoltre, ai fini della liquidazione del saldo l'impresa dovrà risultare attiva da visura camerale.

Nel paragrafo 4.7 sono indicate le ulteriori condizioni di ammissibilità degli interventi.

4.6 CUMULABILITÀ CON ALTRI AIUTI

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altre agevolazioni, anche di carattere fiscale, ottenute dal beneficiario per le medesime spese, qualora il cumulo con tali ulteriori aiuti determini un superamento dell'intensità dell'aiuto spettante ai sensi del presente bando.

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità degli interventi.

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

¹ Ai fini del presente bando si definisce Impresa acquicola un'impresa che esercita attività di acquacoltura come definita al precedente paragrafo 1.

OPERAZIONI A REGIA
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione dei CCNL di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e conformi con le disposizioni di legge, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con almeno una delle linee 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA
L'operazione non deve produrre una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia
CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.138, par. 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509. Per quanto riguarda la regolarità negli obblighi in materia di imposte e tasse, si fa riferimento per affinità alle violazioni gravi definitivamente accertate come specificate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all'art. 1 dell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023.
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Reg.(UE) 2021/1139.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria, salvo quanto diversamente disposto dai Regolamenti applicabili o altre specifiche del presente bando.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto presentato, trovano applicazione le regole del Fondo FEAMPA, ancorché non esplicitamente richiamate nel presente bando.

4.8 DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Di seguito la documentazione richiesta per l'accesso al bando:

- **Modulo 01-Domanda di contributo;**
- **Modulo 02-Dichiarazioni;**
- **Modulo 03-Scheda progettuale**, contenente la relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi dell'operazione ed il programma d'attuazione, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.
- **Modulo 04**-Elenco Preventivi;
- **Modulo 05**-Quadro Economico;
- **Modulo 06**-Criteri di Selezione;
- file **221502_Excel moduli.xls** da allegare in **formato Excel editabile**.

I moduli **01, 02, 03, 04, 05** e **06** sono compilati attraverso il file **221502_Excel moduli.xls**, la stampa di ogni foglio del file produrrà i relativi file .PDF, che dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa e trasmessi tramite il portale informatico dedicato. Il medesimo file andrà caricato e trasmesso anche in formato Excel editabile.

In aggiunta a quanto sopra, il richiedente è tenuto a produrre:

- documentazione dei **tre preventivi** per la fornitura di beni e/o servizi, nonché per le spese generali, **corredati da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione**, come di seguito specificato.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi, **incluse le spese generali**, il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici. Ciascun preventivo deve essere corredato da **documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione**. La richiesta di preventivo, effettuata da parte dell'istante, dovrà esplicitare le particolari caratteristiche del bene o servizio. I preventivi presentati devono essere **confrontabili** e devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati (nel caso in cui il preventivo presentato con l'istanza non specifichi la validità, il periodo di validità verrà considerato pari a 60 giorni dalla data del preventivo).

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. **Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.**

Le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata dal richiedente. Nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o di carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura firmata dal tecnico progettista, nonché documentazione da cui risulti l'unicità del fornitore e la carenza di soggetti che offrono i medesimi beni e servizi. A tal fine sarà necessaria la documentazione comprovante la ricerca svolta, ad esempio attraverso la trasmissione delle richieste di preventivo effettuate, con fissazione di congruo termine per la risposta; in tale ultimo caso le stesse dovranno essere almeno pari a cinque, allo scopo di fornire evidenza della mancanza di soggetti disponibili.

Nella procedura di richiesta dei preventivi deve essere garantita la necessaria separazione tra le imprese e la conseguente autonomia dei fornitori nell'effettuazione dei preventivi stessi, con lo scopo di ottenere una congruità del prezzo preventivato legato al principio della corretta concorrenza e comparazione delle offerte.

I preventivi pertanto devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili, anche di fatto, ad un unico centro decisionale. L'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla

giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 36 del 2023 tra i quali rientra qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. Tra queste rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le relative sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Inoltre le ditte fornitrici non devono avere in comune con il richiedente le seguenti figure: rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza.

Infine dovrà essere attestata l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale/socio di maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il beneficiario e la ditta offerente.

- per progetti che prevedono lavori:
 - Computo metrico estimativo redatto da un professionista abilitato con riferimento (prezzi non superiori) ai prezzi approvati dalla Giunta Regionale (<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA7/>);
Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario regionale, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario regionale. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.
 - relazione, redatta da un professionista abilitato, della compatibilità del progetto con la normativa urbanistica vigente e in merito alle autorizzazioni necessarie, inclusa indicazione dell'eventuale assoggettabilità a VIA;
 - tutte le autorizzazioni/nulla osta in possesso e/o richieste per la realizzazione dell'intervento;
 - titolo di possesso degli immobili, qualora diverso dalla proprietà (contratto di affitto/comodato, convenzione di concessione d'uso), e autorizzazione del proprietario ad eseguire l'intervento, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli;
 - relazione tecnica ed elaborati grafici dell'intervento redatti dal professionista (a titolo esemplificativo in relazione alla complessità del progetto: situazione ex-ante e situazione ex-post, planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti, documentazione fotografica ex-ante).

- nel caso in cui l'impresa si qualifichi come PMI e risulti la presenza di imprese collegate o associate, dichiarazione di un professionista competente in materia, della qualifica di PMI ai sensi Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE;
- nel caso in cui l'operazione si riferisca ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore acquicolo (da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza) dovrà necessariamente presentare:
 - un piano aziendale;
 - una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
 - uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi per investimenti superiori a 50.000 euro;
- per le spese professionali, oltre alla documentazione relativa alla richiesta e successiva trasmissione dei preventivi, documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza;
- qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- in caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate):
 - computo metrico delle opere edili, con evidenza di quelle realizzate allo stato di avanzamento attuale a firma del Direttore dei lavori;
 - copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
 - numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato.
- in caso di acquisto di terreni o edifici:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma sia dell'acquirente che del cedente, attestante che tra i medesimi non sussistono vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio (Modulo 18);
 - perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti:
 - per i terreni: il valore di mercato del terreno, nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso, in tal caso allegare la relativa documentazione;
 - per gli edifici: il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata.

La perizia giurata deve esplicitare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario.

- per l'acquisto di edifici: dichiarazione del precedente proprietario attestante che l'immobile **non** ha fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo (Modulo 18);
- Deliberazione con la quale l'organo amministrativo dell'impresa richiedente approva l'operazione e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di finanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento (se dovuto in relazione all'assetto societario);
- Dichiarazioni rese utilizzando i moduli 19 e 20 ai fini della richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, ai sensi della D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancata o carente trasmissione della documentazione o delle integrazioni eventualmente richieste, o qualora le motivazioni vengano valutate insufficienti, l'ufficio istruttore si riserva di non ammettere la relativa spesa.

4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute a partire dal 1 gennaio 2023 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art. 63 del Reg.(UE) n. 2021/1060, ferma restando l'ammissibilità della stessa; tali spese dovranno essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti nonché pertinenti ed imputabili all'intervento finanziato.

Le spese devono essere sostenute dal beneficiario e pagate per l'attuazione dell'operazione entro il termine di rendicontazione di cui al paragrafo 5.1 (salvo quanto previsto dal paragrafo 5.7) e in ogni caso entro il termine di chiusura del Programma, fissato al 31 dicembre 2029; spese successive non saranno ammesse.

Per quanto riguarda le spese ammissibili si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte. Un'operazione (nella sua visione più ampia quindi anche oltre l'intervento finanziato con il presente bando) può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per lavori;
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Acquisto di terreni;
- d) Acquisto di edifici;
- e) Eventuali oneri, solo nei casi in cui non siano recuperabili;
- f) Spese generali.

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) a f) sopra elencate.

Lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezziario approvato con Delibera di Giunta Regionale. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista. Per la relativa documentazione necessaria si rimanda al paragrafo 4.8.

Non saranno considerati ammissibili lavori non compatibili con la normativa urbanistica vigente.

Inoltre, i lavori previsti nel progetto non possono essere realizzati da ditte che hanno in comune con il richiedente le seguenti figure: rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza.

Beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come illustrata al paragrafo 4.8. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pgni.

Segue una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili relativi a beni e servizi:

- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura²;
- acquisto di macchinari e attrezzature per investimenti relativi al commercio (vendita diretta);
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessarie alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;³
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l'acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero; l'acquisto di un automezzo destinato al trasporto del materiale vivo.
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 30% della spesa riconosciuta ammissibile;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto, non ricomprese fra le spese generali;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese connesse alla realizzazione/adequamento dei Centri di Spedizione Molluschi (CSM), qualora facenti parte di una filiera produttiva unica ovvero quale parte di un'attività di commercializzazione di produzioni primarie e quindi connessa a quella principale di acquacoltura.

Terreni

L'acquisto di terreni è spesa ammissibile se solo soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per

² Si tratta di imbarcazione di servizio con licenza di pesca di V° categoria, ovvero iscritte in uso in conto proprio ed asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura.

³ Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %;

- c) presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
- d) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante il terreno.

Edifici

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dal regolamento specifico del FEAMPA, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore del bene indicato nella successiva lettera a) purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- c) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo di stabilità dell'operazione previsto dal presente bando ;
- e) l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
- f) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio.
- g) non siano già produttivi nel settore dell'acquacoltura.

Eventuali oneri fiscali, previdenziali e assicurativi

Ogni eventuale tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate dal FEAMPA è spesa ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente a dette operazioni, ad esclusione dell'IVA, che non è mai ammissibile.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Trattasi di spese ammissibili a finanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a cui dette spese si riferiscono. In ogni caso la somma delle spese generali non può superare la soglia massima del 12% calcolato sul totale della spesa ammessa per l'operazione al netto delle spese medesime.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo relativo alle spese generali per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- costi per le forme di comunicazione obbligatorie ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili:

- a) gli interessi passivi ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia e fatti salvi i casi in cui sono espressamente ammissibili così come riportati nei paragrafi precedenti;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %.

Per quanto riguarda l'IVA, ai fini del presente bando, questa è considerata non ammissibile.

Sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13;
- i deprezzamenti e le passività, a tal proposito non sono ammissibili le revisioni dei prezzi;
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

- ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014;
- le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e per materiali di consumo;
- spese per attività di diversificazione, ad esempio investimenti finalizzati al turismo, ittiturismo, ristorazione, attività pedagogiche;
- spese per attività riguardanti la trasformazione e la commercializzazione di prodotti ittici diversi dal proprio prodotto allevato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2021/1139.

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

Per ciascun **beneficiario** è fissato in **€ 600.000,00**, il limite massimo del **contributo concedibile**.

Non saranno ammissibili iniziative progettuali con importi di **spesa** inferiori a **€ 10.000,00**.

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio.

In deroga a quanto sopra le aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella seguente Tabella 4.

Tabella 4: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60

Nel caso in cui ricorrano contemporaneamente (su specifiche spese di progetto) più condizioni di cui alle righe 14, 15 e 17 della tabella precedente si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art. 41 del Reg.(UE) 2021/1139.

Una stessa istanza potrà prevedere anche iniziative con diversi tassi di intensità di aiuto, purché le relative attività, spese ed investimenti siano tra loro distinte in quanto saranno oggetto di procedimenti istruttori differenziati e pertanto la concessione degli aiuti, la rendicontazione e le liquidazioni delle spese saranno distinte tra loro proprio in relazione ai diversi tassi di aiuto riconosciuti, come risultassero oggetto di istanze separate.

In relazione ai criteri da soddisfare per richiedere l'aliquota di cui alla riga 14 della tabella precedente si forniscono le seguenti precisazioni.

Beneficiario collettivo - gli organismi plurisoggettivi previsti nel nostro ordinamento con struttura associativa che perseguono finalità che travalicano l'interesse economico dell'ente collettivo, essendo preordinati alla soddisfazione di interessi dei membri che compongono l'ente collettivo o di tutta la collettività.

Nella definizione di "Beneficiario collettivo", possono rientrare:

1. Enti associativi di natura non imprenditoriale, quali:
 - Le **associazioni**, che sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una **finalità non economica**; possono essere dotate di personalità giuridica (associazioni riconosciute) oppure no (associazioni non riconosciute).
 - Le **fondazioni** sono organizzazioni che si avvalgono di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico; sono dotate di personalità giuridica.
 - I **comitati** sono organizzazioni di più persone che, attraverso una raccolta pubblica di fondi, costituiscono un patrimonio con cui realizzare finalità altruistiche.
2. Enti associativi di **collaborazione interaziendale**, quali:
 - Le società cooperative, che sono aggregazioni di persone fisiche o di imprese che hanno uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci lavoro, beni di consumo o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.
 - I consorzi contrattuali, quelli in forma societaria e i consorzi di cooperative che sono aggregazioni volontarie, legalmente riconosciute, tra imprese operanti nello stesso settore di attività o in settori connessi, che hanno come obiettivo non la produzione di guadagni da distribuire ai propri membri (c.d. causa di lucro che invece caratterizza le società di persone o di capitali) ma quello di mettere in comune singole fasi delle attività di ciascuna impresa consorziata (consorzi di servizi) oppure di realizzare un coordinamento delle attività delle singole imprese (consorzi di coordinamento). La prevalenza della mutualità consortile nei consorzi li rende idonei a rivestire la qualifica di beneficiari collettivi;
 - Le reti di impresa, di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 5/2009, sia quelle costituite come rete-contratto che quelle costituite come rete-soggetto.
 - Le O.P. riconosciute ai sensi del Reg.(UE) 2013/1379 sono considerati beneficiari collettivi qualora siano costituite in una delle forme di cui ai punti precedenti.

Interesse collettivo - il criterio dell'interesse collettivo è riferito all'operazione in quanto gli investimenti devono essere intrapresi nell'interesse collettivo di una categoria o di un'organizzazione e quindi avere una portata più ampia di singoli interessi individuali, ossia corrispondere ad un'operazione compiuta nell'interesse di tutti. A titolo di esempio, l'acquisto di attrezzature per conto dei membri di un'associazione professionale o di una cooperativa per ottenere migliori offerte commerciali, non può

qualificarsi come un'operazione di interesse collettivo, in quanto i membri dell'organizzazione collettiva finirebbero per possedere l'attrezzatura, diventando di fatto i beneficiari effettivi. Viceversa l'acquisto da parte di un'impresa di un macchinario o attrezzatura che ha lo scopo di fornire servizi ad una comunità rappresentativa di potenziali beneficiari in una determinata area si configura come interesse collettivo. Quello che rileva, quindi, è la finalità nell'utilizzo collettivo del bene/servizio creato e non la tipologia di soggetto che realizza l'operazione.

Elementi innovativi - per la valutazione degli elementi innovativi di un progetto, l'AdG utilizza come riferimento i manuali OCSE di Frascati 15 e Oslo 2018, che rappresentano i principali orientamenti internazionali per le definizioni e le metodologie in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione, nonché la norma ISO 56002, prima linea guida internazionale sui sistemi di gestione dell'innovazione. Sono in ogni caso esclusi dal poter essere considerati quali elementi innovativi i meri cambiamenti di tecniche, metodi o processi già in uso sul territorio o i miglioramenti minori, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali o servizi, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici.

4.13 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in **€ 2.600.000,00** (parte delle risorse della priorità 2, obiettivo specifico 2.1, tipologia di intervento codice 02 del Piano finanziario FEAMPA); eventuali maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione.

4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 5: Regia-Criteri di selezione dell'intervento

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T2=SI C=1	0,5	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,95 R1=Media C=0,90	8	

SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,2	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,2	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4≥0,5 C=1	0,5	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1	0	
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	0	
SR7	Minore età in anni del richiedente (R7) (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	R7=Min C=1 R7=40 C=0	0	
SR8	Maggiore periodo in mesi di disoccupazione (R8) (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	$0 \leq R8 \leq 18$ C=R8/18 $R8 > 18$ C=1	0	
SR9	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) (R9)	R9=SI C=1 R9=NO C=0	5	
SR10	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i> (R10)	R10=SI C=1 R10=NO C=0	0,2	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 5, del PN FEAMPA 21-27 (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,98 Q1=bassa C=0,95	40	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1	0,2	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1	0,2	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	0,2	
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	0,2	
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	0,3	
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	0,2	
Q9	L'intervento prevede investimenti per la riduzione dell'utilizzo della plastica nel ciclo di produzione ovvero per il riciclo del materiale plastico (Q9)	C=Costo investimento per la riduzione plastiche o riciclo/Costo totale dell'intervento	1	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				

SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1>1 C=1	0,5	
SO2	L'iniziativa riguarda la diversificazione di processo produttivo, di prodotto o delle specie allevate (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5	
SO3	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1	5	
SO4	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi) (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	5	
SO5	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di molluschicoltura (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1	0,3	
SO6	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di specie marine e di acque dolci (O6)	O6=NO C=0 O6=SI C=1	0,3	
SO7	L'iniziativa è coerente con le misure di conservazione presenti nell'area di intervento (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1	0,5	
SO8	Costi investimenti per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	5	
SO9	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa complementari settore della pesca e dell'acquacoltura (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1	0	
SO10	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto (O10)	O10=NO C=0 O10=SI C=1	0	
SO11	L'iniziativa prevede investimenti in nuove tecnologie di allevamento, investimenti per la salute ed il benessere degli animali, la produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale (O11)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	5	
SO12	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	2	
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (O13)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	2	
SO14	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per la conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili (O14)	O14=NO C=0 O14=SI C=1	0	
SO15	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1	1	
SO16	L'iniziativa riguarda lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate) (O16)	O16=NO C=0 O16=SI C=1	1	

SO17	L'iniziativa prevede la realizzazione di progetti pilota per il contenimento dell'impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da ripopolamento, per nuove forme organizzative di addetti e per la mitigazione dell'impatto delle specie alloctone invasive sugli ecosistemi acquatici (O17)	O17=NO C=0 O17=SI C=1	0	
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza.

Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Le proposte progettuali potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40. In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del richiedente (rappresentante legale firmatario dell'istanza), dando preferenza ai più giovani.

In caso di ulteriore parità si seguirà l'ordine temporale di invio delle istanze di contributo, come determinato dalla data di trasmissione dell'istanza indicata dal sistema IOL.

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui al paragrafo 4.14

Tabella 6: Nota metodologica ai criteri di selezione a regia

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell' Unione Europea n. 2003/361/CE,

		recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità maggiori o pari a 0,5.
SR9	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica ai sensi del Reg.(UE) 2018/484 e/o di acquacoltura sostenibile ai sensi del DM del 4 febbraio 2020 n.7630, ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) ai sensi del Reg.(CE) 2009/1221
SR10	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i>	Per ottenere il valore del coefficiente il richiedente deve far parte di una smart grid in qualità di utilizzatore di energia prodotta da una comunità energetica Smart Grid: smart electricity grid - La smart grid è un insieme di reti di informazioni e di reti di distribuzione dell'energia elettrica. È una rete detta "intelligente" in quanto ottimizza la distribuzione dell'energia elettrica, decentralizza le centrali di produzione dell'energia e minimizza sovraccarichi e variazioni della tensione elettrica
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 5, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due delle linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento ed in particolare: linee strategiche 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA e come indicato nel paragrafo 2.1.2.1.1 del PN-FEAMPA
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica green o per la resilienza della proposta. Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti green o per la resilienza sul costo totale del progetto.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione

Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>)
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es. investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali
Q9	L'intervento prevede investimenti per la riduzione dell'utilizzo della plastica nel ciclo di produzione ovvero per il riciclo del materiale plastico	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti per ridurre la plastica negli allevamenti quali ad esempio contenitori di polistirolo, ovvero calze di insacchettamento utilizzate negli impianti di molluschicoltura, ovvero iniziative di blu economy per il riciclo del materiale plastico, sul costo totale dell'iniziativa
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento. Il bando prevede la possibilità di attivare n.3 operazioni: 32, 53 e 66 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79. A tal fine dell'attribuzione del punteggio ogni spesa del progetto può essere attribuita ad un'unica operazione.
SO2	L'iniziativa riguarda la diversificazione di processo produttivo, di prodotto o delle specie allevate (O2)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere almeno una forma di diversificazione di prodotto o di specie allevate quali: policoltura, coltivazione di micro e macro alghe e piante acquatiche, acquacoltura da ripopolamento, nuove forme organizzative di addetti, soluzioni di economia circolare utilizzando scarti, riduzione e prevenzione della diffusione di plastiche in mare, bioeconomia blu, nuovi prodotti (alimentazione a basso impatto ambientale), prestazioni ecosistemiche (ridotta produzione di gas serra, sequestro di CO2), conservazione della biodiversità.
SO3	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere almeno una soluzione di utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli.
SO4	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente dovrà prevedere il recupero di aree un tempo vocate all'acquacoltura quali stagni, lagune, aree costiere per i molluschi. Con il termine recupero ci si riferisce al ripristino delle condizioni per lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile
SO5	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di conoscenze e pratiche

	impianti di molluschicoltura	innovative per il settore della molluschicoltura in termini di digitalizzazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative
SO6	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di specie marine e di acque dolci	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per il settore dell'acquacoltura sia per gli impianti di specie marine che di acque dolci in termini di digitalizzazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative
SO7	L'iniziativa è coerente con le misure di conservazione presenti nell'area di intervento	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà mostrare la coerenza con gli strumenti di conservazione insistenti nell'area di intervento quali ad esempio: Regolamenti AMP, zone Rete Natura 2000, Water Framework Directives, Habitat Directives, Direttiva Strategia marina, etc.
SO8	Costi investimenti per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra)	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per la transizione green ed il costo totale dell'investimento
SO11	L'iniziativa prevede investimenti in nuove tecnologie di allevamento, investimenti per la salute ed il benessere degli animali, la produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati alla salute ed il benessere degli animali, alla produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale e a nuove tecnologie di allevamento rispetto al costo totale dell'investimento
SO12	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili anche attraverso certificazione di qualità ovvero miglioramento delle condizioni igieniche rispetto al costo totale dell'investimento
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rispetto al costo totale dell'investimento
SO15	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, deve essere realizzata da una nuova impresa, identificata con l'apertura della partita IVA; per nuova impresa dovrà intendersi quelle di nuova costituzione, ovvero quelle costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza
SO16	L'iniziativa riguarda lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate)

4.16 INDICATORI DI RISULTATO E INDICATORI AMBIENTALI

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti:

Tabella 7: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
32,66	CR 01	Nuova capacità produttiva	Tonnellate/anno
32,66	CR 07	Posti di lavoro mantenuti	Numero di persone
32,53,66	CR 14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi

Gli indicatori di prodotto per il monitoraggio ambientale per l'intervento, conformemente a quanto previsto nel Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del PN FEAMPA 2021-2027, sono riportati nella tabella che segue:

Tabella 8: Indicatori ambientali

CODICE OPERAZIONE	INDICATORI DI PRODOTTO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE	UNITA' DI MISURA
32. Acquacoltura sostenibile	N° interventi di recupero e miglioramento degli allevamenti in valle e in laguna e superficie interessata dagli interventi suddivisi fra*: ▪ interventi localizzati in zone Natura 2000 ▪ interventi localizzati in altre aree protette ▪ interventi localizzati fuori dai siti Natura 2000 e aree protette	numero (N)
	N° di nuovi impianti di molluschicoltura realizzati e loro capacità produttiva*	numero (N)
	N° di impianti di molluschicoltura ampliati e incremento della loro capacità produttiva*	numero (N)
	N° di interventi realizzati in allevamenti che si impegnano a realizzare un Programma di Monitoraggio Ambientale secondo le linee guida identificate da ISPRA, SNPA e MASAF suddivisi per tipologia di allevamento	numero (N)
	N° di interventi che prevedono l'inserimento di allevamenti di molluschi, poriferi o alghe o di coltivazione acquaponica collegati agli impianti di piscicoltura suddivisi per tipologia di allevamento*	numero (N)
	N° di nuove gabbie off-shore che limitano il rischio di fughe*	numero (N)
	N° di sistemi di distribuzione automatica dei mangimi introdotti suddivisi per tipologia di allevamento*	numero (N)
	N° di sistemi di controllo remoto degli impianti introdotti per	numero (N)

	tipologia di allevamento	
	N° di interventi di adeguamento degli impianti di molluschicoltura in sospensione per l'utilizzo di calze biodegradabili*	numero (N)
	N° di molluschicoltura sovvenzionate che utilizzano per il reperimento del seme Aree di Tutela Biologica o aree Nursery*	numero (N)
	N° di impianti sovvenzionati dotati di sistemi per il controllo del deflusso dell'acqua in uscita*	numero (N)
	N° di interventi che non prevedono nuova impermeabilizzazione del suolo (dove pertinente)	numero (N)
	N° di interventi sulle strutture esistenti che ne prevedono la riqualificazione edilizia e/o urbanistica	numero (N)
	N° di interventi edilizi realizzati con l'applicazione delle Norme UNI 1602830 –“Pianificazione e gestione del rumore di cantiere”	numero (N)
53. Qualità alimentare e sicurezza igienica	N° di azioni avviate	numero (N)
66. Valore aggiunto delle produzioni	N° di furgoni refrigerati elettrici o ibridi finanziati	numero (N)
	N° di furgoni refrigerati ad alta efficienza e/o che utilizzano gas refrigeranti meno climalteranti finanziati sul totale*	numero (N)
	N° di interventi che non prevedono nuova impermeabilizzazione del suolo (dove pertinente)	numero (N)
	N° di interventi sulle strutture esistenti che ne prevedono la riqualificazione edilizia e/o urbanistica	numero (N)
	N° di interventi edilizi realizzati con l'applicazione delle Norme UNI 1602830 –“Pianificazione e gestione del rumore di cantiere”	numero (N)

Sono contrassegnati con un asterisco “*” gli indicatori che permettono di verificare il contributo attivo del Programma agli obiettivi relativi al principio del DNSH.

Gli indicatori di risultato, riportati nella tabella 7 e 8, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.

4.17 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Servizio caccia e risorse ittiche acquisite le domande di finanziamento, trasmesse secondo le modalità indicate al paragrafo 3 del presente bando tramite il portale informatico IOL – Istanze On Line, provvede all'attribuzione dei codici alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMPA**, che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute. I suddetti codici potranno essere comunicati ai richiedenti anche prima dell'avvio formale dell'istruttoria.

La formale istruttoria delle istanze decorre solo dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

I termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati, in 150 giorni, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 7/2000, nella Delibera di Giunta Regionale n. 765 del 24/05/2024. Tali termini decorrono, per le istanze di finanziamento, dalla data del termine previsto dall'avviso per la presentazione della domanda.

Ricevibilità delle domande

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze, qualora le domande presentino **irregolarità non sanabili** rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, verranno considerate **irricevibili ed escluse dall'aiuto in quanto non ammissibili**, con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione con le modalità di cui all'art.10-bis della L. 241/1990.

Le **irregolarità ritenute non sanabili** (domande non ricevibili) sono:

- la presentazione fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse dalla trasmissione tramite lo specifico portale informatico IOL – Istanze On Line accessibile tramite il link che verrà riportato nella pagina internet dedicata al presente bando reperibile sulla pagina internet del FEAMPA (vedasi paragrafo 3 del presente bando) e conseguente accesso attraverso l'identità digitale (SPID o CIE o CNS);
- invio (anche se tramite IOL) da parte di persona diversa dal legale rappresentante del soggetto richiedente e quindi la conseguente mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente con le modalità previste dal Codice Amministrazione Digitale (articolo 65, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 82/2005);
- la carenza di documentazione essenziale (si precisa che ai fini della ricevibilità della domanda dovranno essere tassativamente presenti tutti i seguenti Moduli: 01, 02 e 03).

Le domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

Avvio del procedimento

Il Servizio caccia e risorse ittiche invierà la comunicazione dell'avvio del procedimento **mediante posta certificata PEC** al richiedente.

Nella comunicazione saranno indicati:

- l'Amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- il servizio competente, il responsabile del procedimento;
- il responsabile dell'istruttoria;
- il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

Verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza

Attraverso il controllo di ammissibilità viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà a svolgere la fase istruttoria delle domande di finanziamento verificando i requisiti del soggetto richiedente, la coerenza della domanda di contributo

con gli obiettivi della presente Azione, la completezza della documentazione a supporto della domanda, la conformità delle spese previste dal progetto.

Verranno inoltre svolte verifiche in merito alle dichiarazioni fornite, anche tramite l'acquisizione di documentazione in capo ad altre amministrazioni.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria, salvo quanto diversamente disposto dai Regolamenti applicabili.

La **valutazione del punteggio** da attribuire alle domande viene effettuata nell'ambito della verifica di ammissibilità dell'istanza. Tale valutazione consiste nell'assegnazione di un punteggio attribuito coerentemente a quanto previsto dai Criteri di selezione del PN FEAMPA 2021-2027 di cui al precedente paragrafo 4.14. Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, viene successivamente formulata la graduatoria.

Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e, di conseguenza, i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno (Modulo 06), eventualmente anche tramite integrazioni volontarie. Tali punteggi potranno essere oggetto di verifica, modifica ed attribuzione, nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa. In caso di riduzione del punteggio richiesto la modifica sarà notificata al richiedente ai sensi e con le procedure di cui all'art.10-bis della Legge 241/1990. Per i criteri in cui il punteggio è determinato dal rapporto fra il costo tematico e il costo totale dell'investimento, eventuali modifiche degli importi ammessi potranno determinare una variazione dei relativi punteggi. In tale circostanza potrà essere riconosciuto l'eventuale aumento di punteggio, in quanto derivante dall'automatismo di calcolo previsto dal criterio stesso.

Eventuali **integrazioni o variazioni** presentate spontaneamente dal beneficiario verranno valutate e, se pertinenti a specificare l'istanza, potranno essere ammesse. Non potranno comunque essere ammesse, nel caso delle istanze di finanziamento, integrazioni successive alla data di scadenza del bando che modificano le finalità dell'istanza stessa o che prevedono nuovi interventi non inerenti alle finalità specifiche dell'istanza stessa, mentre possono riguardare delle modifiche che meglio configurano e specificano l'attuazione delle finalità dell'istanza anche a rettifica delle precedenti indicazioni, fermo restando il contributo richiesto in domanda, che non potrà essere aumentato.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi della Legge regionale n. 7/2000 e della L. n. 241/1990 e s.m.i., ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente bando.

Potrà essere richiesta l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 7/2000, oltre a ulteriori valutazioni tecniche, da parte di organi dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti o Strutture Pubbliche, che si rendessero necessari in considerazione delle peculiarità di ciascun progetto.

A seguito delle verifiche e istruttorie svolte da parte del Servizio caccia e risorse ittiche, sarà conseguentemente attribuito il punteggio alle istanze ammesse.

Potranno inoltre essere effettuate verifiche in loco ex ante al fine di verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità degli interventi proposti.

In caso di mancata o carente trasmissione degli elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

Eventuali decurtazioni, inammissibilità o riduzioni del punteggio richiesto saranno notificate al richiedente ai sensi e con le procedure di cui all'art.10-bis della Legge 241/1990.

Graduatoria

Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, con decreto del Responsabile del procedimento, viene formulata la graduatoria delle istanze ammesse a contributo nonché di quelle ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, disponendone la pubblicazione sullo specifico sito internet regionale per i programmi comunitari.

Detta graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al finanziamento, corredate dal relativo punteggio e importo ammissibile a sostegno. Le istanze "non ammissibili" e "non ricevibili" non vengono riportate.

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (codice FEAMPA);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- titolo del progetto;
- luogo dell'investimento;
- spesa richiesta;
- spesa ammessa a contributo;
- totale del contributo finanziabile;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo statale;
- quota contributo regionale;
- punteggio;
- note.

I progetti ammessi sono finanziati, nella percentuale di aiuto prevista dal presente bando, fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria.

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente un progetto ammesso nella graduatoria di merito, l'Amministrazione concedente può disporre la concessione parziale del contributo stesso nei limiti dei fondi disponibili previo assenso scritto del beneficiario (comprendente l'impegno alla realizzazione dell'intervento) con riserva d'integrazione con eventuali risorse successivamente disponibili come descritto di seguito.

Con la disponibilità di nuove risorse sul Piano Finanziario FEAMPA l'Amministrazione regionale potrà integrare le risorse destinate alle operazioni, sulla base dell'ordine della graduatoria.

Qualora si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente al finanziamento dei progetti ammessi in graduatoria, ma non finanziati per carenza di risorse, si procede, entro 12 mesi successivi alla data di approvazione della graduatoria, allo scorrimento della medesima e alla concessione di ulteriori contributi nei limiti di importo di tali ulteriori risorse, verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e la volontà del beneficiario a realizzare l'intervento.

Decreto di concessione del contributo (o Decreto di impegno)

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sarà emesso il decreto di concessione del contributo individuale, il quale verrà inviato, attraverso PEC, al beneficiario **per la sua accettazione, che si intende acquisita in assenza di osservazioni espresse entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso.**

Con la concessione del contributo potrà essere prevista la trasmissione di copia delle domande dirette ad ottenere eventuali concessioni/autorizzazioni/altri titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione del progetto o comunque connessi ad esso ai fini della dimostrazione dell'avvenuta presentazione delle stesse.

Il mancato invio della citata documentazione, potrà comportare la decadenza della concessione dell'aiuto con l'esclusione del progetto dalla graduatoria e lo scorrimento della stessa per la revisione dei progetti finanziabili.

Le condizioni che riguardano gli interventi presenti nella domanda di sostegno, che hanno determinato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione utile alla finanziabilità in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme eventualmente già liquidate, maggiorate degli interessi legali. In tale ultimo caso potrà essere contattato l'eventuale istante che in ragione del nuovo contesto risulti finanziabile e ancora interessato ad effettuare l'investimento.

Al fine del miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma potranno essere riaperti dall'Amministrazione regionale i termini di presentazione delle domande.

5 ATTUAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI

5.1 TEMPI DI ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il tempo massimo concesso per l'**esecuzione** degli interventi finanziati è stabilito dal Servizio caccia e risorse ittiche con l'atto di concessione del contributo in relazione alla tipologia d'intervento come descritta con l'istanza. Indicativamente, a decorrere dalla data dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è così determinato:

- 6 mesi per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 18 mesi per investimenti materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Qualora per la realizzazione degli interventi siano necessarie autorizzazioni o concessioni e queste non risultino ottenute entro 12 mesi dalla data dell'Atto di concessione del contributo, il Servizio caccia e risorse ittiche potrà avviare il procedimento di revoca del sostegno, qualora tali interventi risultino essenziali per l'attuazione del progetto.

In caso di compresenza di diversi investimenti per la medesima domanda di sostegno si assume la tempistica maggiore.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione degli interventi sarà effettuata sulla base della documentazione presentata a corredo della domanda di pagamento.

Il **termine per la rendicontazione** del progetto tramite presentazione dell'istanza di Saldo di cui al successivo paragrafo 5.7, è fissato entro i 60 giorni successivi al termine di esecuzione del progetto stabilito nel decreto di concessione del contributo.

5.2 REQUISITI DELLE FATTURE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

I documenti quali **fatture, ricevute fiscali**, devono riportare un'adeguata descrizione della spesa nonché la dicitura **"Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....Codice FEAMPA....."**. La stessa dicitura deve essere riportata nelle **causali di pagamento** con cui vengono pagate le medesime fatture.

Se tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura **"Spesa PN FEAMPA 2021-2027"**, sia sulle fatture che nelle causali di pagamento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, non saranno considerate ammissibili a liquidazione le fatture che non riportino il codice CUP assegnato al progetto. Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, un tanto non si applica alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Per le fatture precedenti alla comunicazione del CUP dovrà essere emessa dal beneficiario autofattura per collegare la fattura del fornitore con il CUP del progetto (autofattura con Tipo-Documento TD20).

Le fatture inoltre dovranno riportare gli estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore che emette la fattura.

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura, qualora non siano presenti tutti i suindicati elementi è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

- Il documento giustificativo di spesa _____ n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....Codice FEAMPA;
- Il documento giustificativo di spesa non viene presentato a valere su altre agevolazioni.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, deve presentare i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione, il riferimento al titolo di spesa pagato.

- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente, l'importo, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè: il numero proprio di identificazione; la data di emissione; la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce; i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto; l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione bancaria effettuata dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- d) Carta di credito/debito/prepagata: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito, l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita.
- e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito o in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del predatore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa), copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'intestatario del conto corrente e l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del predatore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa).
- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate comprensiva del n. Protocollo telematico, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, alla conclusione della fornitura dei beni e servizi, riportanti gli elementi salienti (numero, data) della fattura di riferimento, la descrizione della fornitura con i relativi numeri di matricola, il progetto oggetto del sostegno FEAMPA e il relativo CUP.

I pagamenti effettuati nell'ambito della realizzazione degli interventi devono transitare **su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).**

5.3 PROROGHE

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori al Servizio caccia e risorse ittiche, fatti salvi casi eccezionali debitamente motivati e comunque relativi a fatti occorsi entro il termine suddetto. Quest'ultimo, previa istruttoria, concede o meno la proroga per l'ultimazione dell'operazione.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento degli interventi; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga, ivi inclusa quella collegata ad una variante, e per un periodo non superiore al 50% della tempistica autorizzata e riportata nell'atto di concessione del contributo (es. in caso di investimenti materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali per i quali è stata autorizzata la tempistica di 18 mesi, la proroga non può eccedere i 9 mesi).

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate. L'Amministrazione regionale potrà inoltre concedere la proroga del termine per tempistiche inferiori a quelle richieste dal beneficiario e richiedere la presentazione di uno stato di avanzamento utile alle finalità legate ai target previsti dal FEAMPA.

Qualora il progetto abbia ricevuto un anticipo, la proroga potrà essere concessa solo in seguito alla contestuale proroga della scadenza della polizza presentata a garanzia dell'anticipazione richiesta

Documentazione	Modulo
Domanda di proroga sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	08
Relazione sulle motivazioni della proroga, sullo stato di attuazione del progetto e relativo cronoprogramma	
Copia degli atti utili a documentare le motivazioni della proroga	

5.4 VARIANTI

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;

- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere **preventivamente** richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o ri-localizzazione di una attività produttiva, come definiti nel paragrafo 5.8 "Vincoli di alienabilità e di destinazione".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario (ossia uno spostamento di risorse da una categoria all'altra) e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni (all'interno della stessa categoria). Le categorie di spesa di riferimento sono le seguenti: Investimenti strutturali; Macchine ed attrezzature; Acquisto immobili; Spese per attività di formazione/consulenza; Spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca. In ogni caso l'importo oggetto di variante, inteso come l'importo ammesso a finanziamento delle spese oggetto di modifica, non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Si precisa che, la soglia del 40% potrà essere derogata in casi di eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli **adeguamenti tecnici** del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori (ossia le classi definite dal prezzario regionale) ammesse e approvate. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Non potranno essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale relativo a operazioni per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo. Con l'atto di Concessione di Variante eventuali economie comportanti una riduzione della spesa complessiva del progetto, saranno disimpegnate per permettere l'attuazione di altri aiuti.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per la richiesta di concessione di una variante in corso d'opera o per adeguamenti tecnici rilevanti il beneficiario deve presentare, per ogni nuova spesa prevista, la documentazione richiesta dal bando per l'ammissibilità delle spese (es. preventivi di spesa e relativa documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione; eventuali computi etc.).

Documenti da presentare al fine dell'autorizzazione della variante:

Documentazione da presentare	Modulo
Domanda di variante sostanziale sottoscritta da legale rappresentante corredata da un documento d'identità in corso di validità (da trasmettere sia in formato .pdf sottoscritto che in formato excel editabile)	09
Per ogni spesa variata, tre preventivi confrontabili delle ditte fornitrici per la comparazione della spesa stessa e relativa documentazione richiesta al paragrafo 4.8.	
Relazione che illustri le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento delle originali finalità e obiettivi previsti dall'operazione sulla quale è stato concesso il finanziamento	
Altra documentazione a supporto alla variante comprese eventuali autorizzazioni, pareri, atti di rimodulazione del quadro economico di spesa ecc.	

5.5 ANTICIPI

Il beneficiario può presentare domanda per l'erogazione di un anticipo di progetto. Tale richiesta può essere avanzata dietro presentazione di una garanzia fideiussoria, di pari importo, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348.

La copertura fideiussoria dovrà avere una validità di mesi 12 da rinnovarsi obbligatoriamente fino alla liberazione del beneficiario dell'agevolazione da parte della Regione Friuli Venezia mediante un atto di autorizzazione allo svincolo.

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per una determinata operazione.

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente ed entro i termini stabiliti per la presentazione della rendicontazione; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

Documentazione da presentare	Modulo
Domanda di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante	10
Polizza fideiussoria/garanzia bancaria	11
Dichiarazioni rese utilizzando i moduli 19 e 20 ai fini della richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	19 e 20
Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza	

5.6 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) O ACCONTO

Per i soli progetti per i quali è stato concesso un contributo pari o superiore a **€ 50.000,00**, può essere prevista una sola erogazione parziale (acconto) a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere ed attività già realizzate.

Per gli investimenti per i quali non è stato richiesto l'anticipo, gli acconti (SAL) in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento non inferiore al **30%** della spesa ammissibile a finanziamento (primo caso), mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera (SAL) possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile (secondo caso).

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata ammessa a liquidazione in base:

- all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione (primo caso);
- all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione al netto dell'anticipo erogato (secondo caso).

La somma dell'acconto erogabile e dell'eventuale anticipo non può complessivamente superare il 90% del contributo concesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento dell'acconto (S.A.L.), da inviare via pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, deve almeno produrre la seguente documentazione:

Documentazione da presentare	MODULO
Domanda liquidazione SAL sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	12
Relazione dettagliata dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e relativa documentazione tecnica	

In caso di lavori, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato, redatto sulla base dello stesso Prezziario regionale utilizzato in fase di istanza di finanziamento	
Rendicontazione spese sostenute (elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, ecc.) - modulo da trasmettere sia in formato .pdf sottoscritto che in formato excel editabile.	13
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico .xml delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al paragrafo 5.2 (copie dei bonifici, copie estratti conto con l'evidenza del pagamento, ...), compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato della documentazione di cui al paragrafo 5.2, lettera g).	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento	14
Documentazione necessaria all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della documentazione presentata per la domanda di agibilità, ecc.	
Dichiarazioni rese utilizzando i moduli 19 e 20 ai fini della richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	19 e 20
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione fotografica dell'intervento	
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità, come indicato al paragrafo 5.9 (sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 etc..)	

5.7 SALDO DEL CONTRIBUTO

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario all'Amministrazione, via pec attraverso l'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori stabilito nel decreto di concessione del contributo.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

Documentazione da presentare	MODULO
------------------------------	--------

Domanda liquidazione SALDO sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	12
Relazione dettagliata dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e relativa documentazione tecnica	
In caso di lavori, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato, redatto sulla base dello stesso Prezziario regionale utilizzato in fase di istanza di finanziamento	
Rendicontazione spese sostenute (elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro ecc) - modulo da trasmettere sia in formato .pdf sottoscritto che in formato excel editabile.	13
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico .xml delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al paragrafo 5.2 (copie dei bonifici, copie estratti conto con l'evidenza del pagamento, ...), compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato della documentazione di cui al paragrafo 5.2, lettera g).	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento	14
Documentazione necessaria all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della documentazione presentata per la domanda di agibilità, ecc.	
Dichiarazioni rese utilizzando i moduli 19 e 20 ai fini della richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	19 e 20
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione fotografica dell'intervento	
Indicatori di risultato (ex post)	15
Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili (se obbligatori in base alla normativa vigente) con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto	
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità, come indicato al paragrafo 5.9 (sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 etc..)	

L'operazione per essere riconosciuta e liquidato l'aiuto deve attuare:

- le finalità primarie previste con l'istanza;

- dovrà attuare almeno il 60 % della spesa ammessa (soglia del 60% che potrà essere derogata in casi di eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate).

Il mancato rispetto anche di solo una delle due suddette condizioni comporterà la revoca totale del contributo. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili a liquidazione e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Qualora la domanda di pagamento a saldo sia presentata con ritardo, ma entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, sarà applicata una **riduzione pari al 3% del contributo dovuto**. Per le domande presentate con un ritardo maggiore di 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle stesse, si avvierà la procedura di **decadenza dal sostegno**, fatto salvo le cause di forza maggiore e/o per cause non imputabili alla volontà del beneficiario o altre motivazioni riconosciute dall'OI.

5.8 VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del CPR, in base al quale nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il sostegno erogato è restituito se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

La restituzione dovuta al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata e/o adeguata per la realizzazione di un progetto quale ad esempio imbarcazioni a servizio di impianti acquicoli o al servizio di attività di pesca (V e VI categoria), la stessa non potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare

comunicazione all'Amministrazione concedente. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'O.I che ha erogato il sostegno.

Il beneficiario del contributo è tenuto a inviare via PEC (agricoltura@certregione.fvg.it) al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Modulo 16 Dichiarazione di mantenimento dei vincoli).

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e presa d'atto rilasciata dall'Amministrazione competente.

In caso di cessione prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto a comunicarla e alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve darne comunicazione al Servizio caccia e risorse ittiche che rilascia la relativa presa d'atto se il beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene abbia medesima o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero del finanziamento concesso, causa fallimento fraudolento, (a tal fine si considera fraudolento il fallimento connesso alla condanna, anche non definitiva, per reati quali, a titolo esemplificativo, bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta, truffa, etc.), l'AdG o l'OO.II. dovranno procedere tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

a) mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo. La documentazione attestante la successione è la seguente:

- per successione effettiva:
 - copia del certificato di morte;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- per successione anticipata:
 - dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
 - dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
 - visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).

b) rinunciare ai benefici relativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3. Fallimento ed altre procedure concorsuali non fraudolenti.

5.9 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- trasmettere i documenti di spesa relativi all'operazione qualora il Servizio caccia e risorse ittiche ne faccia richiesta, tenuto conto della necessità di dare corso alle certificazioni di spesa annuali, anche in relazione alla valorizzazione dei target finanziari previsti dal FEAMPA;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 10 (dieci) anni ossia nei termini previsti dalla normativa in vigore.. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione in relazione alla realizzazione dell'iniziativa oggetto di sostegno;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee, statali e regionali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- inviare annualmente, per cinque annualità a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del vincolo di destinazione di cui al precedente paragrafo 5.8.
- **a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.**
- utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, all'iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Il conto corrente dedicato può essere modificato con comunicazione alla Regione;
- rispettare gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità: i beneficiari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62 del Reg. (UE) 2021/1060, nei modi seguenti:
 - a) fornendo, sul **sito web**, ove tale sito esista, e sui siti di **social media ufficiali** del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo **targhe o cartelloni permanenti** chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060, non appena inizia l'attuazione materiale di

operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, **con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000 Euro**;

- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un **poster** di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'O.I. applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, **sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.**

5.10 CONTROLLI

In ogni momento potranno essere previsti controlli, anche in loco, per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

Copia di tutta la documentazione inerente il fascicolo progettuale deve essere presente in formato digitale e/o cartaceo presso la sede operativa in cui è stato realizzato l'intervento nel caso sia diversa dalla sede legale.

Su tutte le spese rendicontate dal beneficiario potrà essere effettuato un controllo in loco, in particolare prima della liquidazione del SAL e del saldo.

Ogni operazione può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità Contabile, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- consentire la consultazione della documentazione inerente l'operazione.

5.11 RINUNCIA

L'istanza di rinuncia al finanziamento deve essere presentata dal beneficiario al Servizio caccia e risorse ittiche attraverso l'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it tramite l'invio del Modulo 17 adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, nonché completo di copia della carta d'identità.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

5.12 REVOCA E DECADENZA DEL SOSTEGNO

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza o revoca, parziale o totale, dal sostegno.

La decadenza può avvenire tramite rinuncia a seguito di comunicazione del beneficiario o tramite revoca parziale o totale su iniziativa del Servizio caccia e risorse ittiche, che la può disporre sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco o di segnalazioni pervenute da altri Organi di controllo (Autorità giudiziarie, AdA, Commissione UE).

La valutazione delle condizioni di decadenza o revoca è in capo all'Amministrazione regionale, che esprime altresì le relative motivazioni.

5.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003. e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:

<https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/feampa-39987>

Tutte le informazioni relative all'operazione finanziata e alle sue successive fasi (proroghe, varianti, liquidazioni, irregolarità etc.) saranno caricate sul Sistema informativo nazionale dedicato al FEAMPA 2021-2027, gestito dall'Autorità di Gestione nazionale, anche tramite caricamento diretto della documentazione trasmessa, per la certificazione delle spese finalizzate all'erogazione dei rimborsi da parte della Commissione Europea, il monitoraggio del Fondo e gli adempimenti previsti.

Il decreto di concessione del contributo sarà pubblicato sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, unitamente alle informazioni relative alla descrizione del progetto (Modulo 03 – Scheda progettuale). Inoltre, l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere il sostegno sarà pubblicato sul sito internet regionale dedicato al FEAMPA secondo quanto previsto dall'art. 49 par. 3) del Reg(UE) 2021/1060.

5.14 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
- Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions The European Green Deal (11.12.2019 com/2019/640 final);
- Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'(12.5.2021 COM/2021/400 final).

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e ss.mm.ii.;
- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 1004/2017 che istituisce proprio un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla Politica Comune della Pesca (PCP);
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);
- Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
- Accordo di partenariato Italia 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 conforme art. 10, p. 6 del regolamento UE n. 1060/2021;
- Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15/07/2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Normativa nazionale

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 – “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (15G00138) (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) e ss.mm.ii.;
- Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 – Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” aggiornato e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.;
- D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali: recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e ss.mm.ii.;
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
- D. M. n°16741 del 26 luglio 2017 - recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015);
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994);
- D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - "Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41);
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (G.U. 30 dicembre 2022, n. 304);
- D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22).
- Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli

altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

Normativa regionale

- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 che detta le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso;
- Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come successivamente integrato e modificato di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;
- Delibera della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893 e successive modifiche ed integrazioni, inerente l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
- Delibera della Giunta regionale n. 765 del 24/05/2024 - Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura FEAMPA 2021-2027 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1139-Determinazione dei termini del procedimento ai sensi della LR 7/2000;

5.15 CONTATTI

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Servizio caccia e risorse ittiche e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it PEC: agricoltura@certregione.fvg.it	Responsabile del procedimento: il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa: dott. Pier Luigi Lodi e-mail: pierluigi.lodi@regione.fvg.it tel. 0481386371
Per informazioni rivolgersi: alla Struttura stabile di Udine: Fogale Lorenzo e-mail: lorenzo.fogale@regione.fvg.it Tel: 0432 555650 Cell: 335 6911925 alla Struttura stabile di Trieste: Stefano Kutin e-mail: stefano.kutin@regione.fvg.it Tel: 040 3774021	

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE